

COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

ISTRUZIONI

Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Premessa

A decorrere dall'anno d'imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento da questi ricevute.

Si ricorda che la facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta è riservata ai c.d. esportatori abituali, coloro, cioè, che nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.

La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come integrato dall'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere effettuata **esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta**.

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:
– il frontespizio composto da due facciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda dove sono richiesti i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
– il quadro DI per l'indicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Reperibilità dei modelli

Il presente modello unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di comunicazione devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

Dati del soggetto tenuto alla comunicazione

Nel riquadro devono essere indicati i dati relativi al soggetto che ha ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali.

Indicare l'**anno** e il **mese** in cui le dichiarazioni d'intento sono state ricevute e il **numero di partita IVA** attribuito al soggetto tenuto alla comunicazione.

Nell'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare una comunicazione già presentata, deve essere compilata una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Barrare la casella **eventi eccezionali** qualora il termine di presentazione della presente comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale.

PERSONE FISICHE

Comune (o Stato estero) di nascita

Indicare il comune di nascita. Il soggetto nato all'estero deve indicare esclusivamente lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

I soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione devono indicare nei campi relativi alla sede legale i dati della sede estera, e nei campi relativi al domicilio fiscale la sede della stabile organizzazione in Italia.

Stato estero di residenza e codice Stato estero

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il “**codice Stato estero**” va desunto dall’elenco degli Stati esteri riportato nell’Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

Numero di identificazione IVA Stato estero

Il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Domicilio fiscale

I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest’ultimo non coincida con la sede legale.

I **soggetti non residenti** che operano attraverso una stabile organizzazione devono utilizzare i campi relativi al domicilio fiscale per indicare la sede della stabile organizzazione in Italia.

I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell’istituto dell’identificazione diretta non devono compilare i presenti campi.

RAPPRESENTANTE

Il presente riquadro deve essere compilato con l’indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive la comunicazione nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia diverso dal soggetto tenuto alla comunicazione.

Qualora la comunicazione sia presentata da una società per conto del soggetto tenuto alla comunicazione, deve essere compilato anche il campo denominato “**Codice fiscale società rappresentante**”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società rappresentante e il soggetto tenuto alla comunicazione. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, secondo comma; la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata); la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del soggetto tenuto alla comunicazione.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.).

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Indicare, nell’apposito campo, il numero complessivo dei **rigli compilati**.

La **firma** va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto tenuto alla comunicazione o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella “Codice di carica”.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione.

L’intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal soggetto tenuto alla comunicazione, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

QUADRO DI Dichiarazione di intento

Il quadro è previsto al fine di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente o prestatore (soggetto tenuto alla comunicazione). In ciascun rigo devono essere riportate le indicazioni riguardanti ogni singola dichiarazione d'intento. Pertanto, nell'ipotesi in cui siano ricevute più dichiarazioni d'intento inviate dallo stesso soggetto occorre comunque compilare più righe.

In ciascun rigo vanno riportati i seguenti dati:

- **campo 1** il numero progressivo che il soggetto tenuto alla comunicazione (cedente o prestatore) ha assegnato alla dichiarazione d'intento ricevuta;
- **campo 2** il numero progressivo che il cessionario o committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione d'intento emessa;
- **campi da 3 a 9** i dati identificativi del cessionario o committente.

Nell'ipotesi di soggetto non residente che operi in Italia mediante una stabile organizzazione i dati di quest'ultima devono essere indicati nei campi da 6 a 8. Nel caso, invece, di soggetto non residente che si avvale dell'istituto dell'identificazione diretta o della rappresentanza fiscale, il campo 7 va compilato indicando lo Stato estero di residenza mentre il campo 8 non deve essere compilato. In entrambi i casi nel campo 9 va riportato il codice dello Stato estero di appartenenza.

Le **caselle 10, 12 e 14** sono fra loro alternative:

- la **casella 10** deve essere barrata se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione il cui importo, arrotondato alla seconda cifra decimale, deve essere riportato nel **campo 11**;
- la **casella 12** deve essere barrata se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo da indicare, arrotondato alla seconda cifra decimale, nel **campo 13**;
- la **casella 14** deve essere barrata se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare), da indicare nei **campi 15 e 16**.

Nel caso in cui non siano sufficienti i righe da DI1 a DI4 è necessario compilare più moduli, riportando il numero progressivo nell'apposito campo in alto a destra.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il modello di comunicazione deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**. È pertanto **esclusa ogni altra modalità di presentazione**.

La comunicazione può essere presentata:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La prova della presentazione della comunicazione è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della suddetta comunicazione.

L'attestazione di avvenuta presentazione è fornita attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) utilizzato dall'utente; la stessa, quando non più reperibile sul Web, può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione, poi, alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico utilizzato, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24 settembre 1999).

SANZIONI

Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la presente comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito, ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. Inoltre, in tale ipotesi, l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.